

ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLIE DIRITTI

1616/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
- Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
- Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -

Oggetto
GIURISDIZIONE

R.G.N. 9964/04

Cron. 1616

Rep.

Ud.14/12/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAMPAGNOLA, che lo rappresenta e difende all'avvocato GIANNI MARONGIU, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2006

contro

2715

ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-



tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO CONTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIVIA SALVINI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza n. 485/04 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 10/02/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/06 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;

udito l'Avvocato Ernesto CONTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.A.

1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO

1.1. Il Comune di Montalto di Castro ricorre contro l'ENEL s.p.a. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. La parte intimata resiste con controricorso, illustrato anche con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

1.2. In fatto, l'ENEL s.p.a. ha impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, dinanzi al TAR del Lazio, la delibera del Comune di Roma, 9 aprile 1997,



con la quale sono state fissate le aliquote ICI, in forza dell'art. 6 del d.lgs. 504/1992. Il TAR adito ha accolto il ricorso ed il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune.

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Comune denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, prospettando la tesi secondo la quale dopo la riforma attuata dall'art. 12, comma 2, della legge 442/2001, che ha interamente sostituito il citato art. 2, la giurisdizione delle commissioni tributarie sarebbe estesa a tutte le controversie tributarie, anche quelle che investono atti di carattere generale, superando, quindi, la tipizzazione degli atti impugnabili elencati nell'art. 19 d.lgs 546/1992. Con il secondo motivo, viene eccepita, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 3 (*rectius*: comma 8) della Costituzione, in quanto il giudice amministrativo travalicando i limiti della propria giurisdizione avrebbe invaso il campo del merito riservato alla attività amministrativa.

2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso appare infondato.

2.2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte re-



sistente sul rilievo che lo stesso è stato formalmente intestato come "Ricorso per regolamento di giurisdizione", rimedio non più esperibile dopo la pronuncia di merito del TAR (art. 41, comma 1, c.p.c). L'eccezione va respinta perché, di fatto, trattasi di un ricorso proposto per motivi di giurisdizione, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c., contro una decisione del Consiglio di Stato, che non può essere snaturato per la erronea denominazione.

2.3. Nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato perché non è affatto vero che la riforma del 2001 ha esteso la giurisdizione del giudice tributario fino a comprendere l'impugnazione di atti generali (come quello della determinazione delle aliquote icipi, di cui si tratta nella specie). Tale principio è stato già affermato da questa Corte: la controversia che ha ad oggetto un atto amministrativo generale, presupposto dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo che ha funzione di integrazione del precetto legislativo (consentita dalla natura non assoluta della riserva di legge in materia tributaria) "esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei



quali l'art. 7 del medesimo d.lgs. consente soltanto la disapplicazione" (Cass. 20318/2006, conf., 9224/2006). D'altra parte, la tesi contraria, nella specie, non potrebbe comunque trovare accoglimento nella controversia in esame (insorta prima della riforma) in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis* (art. 5 c.p.c.).

Il fatto che questa Corte non possa esercitare la funzione di nomofilachia rispetto alle sentenze del Consiglio di Stato, in tema di annullamento degli atti generali amministrativi di valenza tributaria, mentre può esercitarla rispetto ai singoli rapporti tributari, non è in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost., come eccepisce parte ricorrente. Infatti, i limiti di intervento di questa Corte rispetto alle sentenze del Consiglio di Stato sono espressamente tracciati dall'art. 111, comma 8, Cost. ("per soli motivi inerenti alla giurisdizione"), sul presupposto della diversa tutela accordata agli interessi legittimi rispetto ai diritti soggettivi ex art. 113 Cost.

2.4. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato non poteva entrare nel merito della determinazione delle aliquote d'imposta, in quanto così facendo si sarebbe avventurato su un terreno totalmente sottratto alla sua giurisdizione ("eccesso

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



di potere giurisdizionale"). In realtà, il Consiglio di Stato si è limitato a rilevare la "carezza di una disposizione che disciplini il potere comunale di fissare aliquote diverse dell'ICI per le singole tipologie di immobili destinati ad usi non abitativi" (ultima pagina della sentenza impugnata); per cui la discriminazioni all'interno della stessa categoria catastale, a danno della centrale termoelettrica dell'ENEL s.p.a. era da considerarsi illegittima. L'opera del giudice amministrativo si è esaurita nella interpretazione delle norme di diritto che disciplinano il potere di stabilire l'aliquota icipi, senza alcuno straripamento giurisdizionale. Peraltro, questa Corte, in fattispecie analoga, ha già avuto modo di chiarire che *si sottrae al sindacato della Sezioni unite della Corte di cassazione la decisione del Consiglio di Stato relativo alla legittimità di una delibera di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, trattandosi di questione di interpretazione della normativa vigente in materia non sindacabile in sede di giudizio sulla giurisdizione ex art. 362 c.p.c., e non di pronuncia travalicante nella sfera del merito, sostitutiva delle determinazioni dell'amministrazione* (Cass. 7350/1998).

2.5. Conseguentemente, va rigettato il ricorso del Comune di Montalto, trattandosi di controversia legitt-



timamente portata alla cognizione del giudice amministrativo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto che il ricorso è stato proposto quando ancora questa corte non si era pronunciata sulla portata innovativa dell'ampliamento della giurisdizione attuata dalla legge n. 448/2001.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2006.

Il Presidente

(dr. Giuseppe Ianniruberto)

Il consigliere estensore

(dr. Antonio Merone)

IL CANCELLIERE
Dr. Domenico Marando

Depositato in Cancelleria
oggi 25 GEN. 2007

IL CANCELLIERE



ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLE E DIRITTI